

## BOZZA DI CONVENZIONE

# CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA E LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA AI SENSI DELL'ART. 164 E SEGUENTI E DELL'ART. 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

TRA

**CONCEDENTE** la Comunità della Vallagarina, con sede legale in Rovereto, via Tommaseo 5, C.F. 94037350223, in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

**CONCESSIONARIO** [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

## PREMESSO CHE

1. in data ..... è stata presentata alla Comunità della Vallagarina, da parte di Dolomiti Ambiente s.r.l. [il "Proponente"] una proposta, ai sensi dell'art. 28 della l.p. n. 2 del 2016 e dell'art. 183, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento in finanza di progetto della concessione di gestione del Servizio di igiene urbana nella Comunità nella Vallagarina e per la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di centri di raccolta;

2. l'Ente concedente, individuato nella Comunità della Vallagarina in base alle intese con i Comuni, ha positivamente valutato la proposta con procedimento .... e ha quindi provveduto, con delibera n. .... Del ....., all'adozione nell'ambito della propria programmazione, del progetto di fattibilità presentato dal Proponente, ritenuto fattibile e di pubblico interesse, e all'approvazione, a tutti gli effetti, degli atti e documenti costituenti la proposta, compreso, in particolare, il piano economico finanziario (il "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;

3. la valutazione positiva della proposta è stata motivata in considerazione dell'innovazione nella gestione del Servizio pubblico di igiene urbana, con il passaggio al porta- porta e alla unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito da parte del concessionario, con positivi effetti sugli utenti, sui costi della Comunità e sui preminenti interessi ambientali;

4. in data [•], con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione, mediante procedura di gara [specificare se aperta, ristretta, etc.] da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice dei contratti pubblici;

5. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino

6. hanno partecipato alla predetta gara i seguenti concorrenti:

[oppure] che nessuno ha presentato offerta;

7. in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione aggiudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata da .... , assegnando un punteggio pari a ....

[oppure] vista l'assenza di offerte, la commissione aggiudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata dal Promotore;

- [eventualmente] il Promotore ha esercitato il proprio diritto di prelazione, adeguando la propria proposta all'offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio in fase di gara;

8. la Comunità, con deliberazione n. .... del....., ha individuato nella compagine ....., l'operatore economico cui affidare la Concessione avente ad oggetto la gestione del Servizio di igiene urbana nella Comunità nella Vallagarina e la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione

dei centri di raccolta;

9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario del PEF, redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (d'ora innanzi "ARERA"):

a) la durata della Concessione e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

b) l'attivazione di una unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito territoriale a partire dal terzo anno di concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## INDICE

### SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

2. DEFINIZIONI

3. CONDIZIONI GENERALI

4. OGGETTO

5. FORNITURE AGLI UTENTI E FLOTTA

6. PERIMETRO TERRITORIALE DI GESTIONE E CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI E DI STOCCAGGIO

7. LAVORI E STRUTTURE COMPLEMENTARI

8. DURATA ED EFFICACIA

9. CORRISPETTIVO E TARIFFE

10. FONTI FINANZIARIE E SOCIETÀ DI PROGETTO

### SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

11. AUTORIZZAZIONI

12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

13. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

14. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

16. FORZA MAGGIORE

### SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

17. CENTRI DI RACCOLTA DEI MATERIALI - CONSEGNA DELLE AREE

18. PROGETTAZIONE DELLE OPERE

19. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

20. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE

21. DIREZIONE LAVORI

22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

23. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

24. COLLAUDO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

### SEZIONE IV - DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE

25. CONSEGNA DEI BENI E AVVIO DEL SERVIZIO

26. MANUTENZIONI

27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

28. PENALI

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

### SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

30. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

31. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

### SEZIONE VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI

32. GARANZIE

33. POLIZZE ASSICURATIVE

### SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

37. REVOCA DELLA CONCESSIONE

38. RECESSO

39. SPESE CONTRATTUALI

40. FORO COMPETENTE

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

### **1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali allegati al presente Contratto, Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

## **2. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

## **3. CONDIZIONI GENERALI**

Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che: è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

che si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

Non è ammessa la cessione del Contratto.

## **4. OGGETTO**

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione de:
  - a) la gestione dei servizi di Igiene Urbana attraverso l'ideazione e l'attivazione del Piano di riduzione dei rifiuti con sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte dei singoli utenti e conseguente tariffazione puntuale.
  - b) la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei Centri di Raccolta dei Materiali di Avio, Besenello e Folgaria
2. Il valore della concessione è pari a .....
3. La Relazione di Gestione descrive e dettaglia i servizi e le attività in capo al Concessionario, prevedendo l'organizzazione e la gestione innovativa dei seguenti servizi e attività:

### I SISTEMI DI RACCOLTA A FAVORE DEGLI UTENTI

raccolta residuo, carta, organico, imballaggi leggeri e vetro  
raccolta del cartone alle utenze non domestiche  
raccolta dei rifiuti di residuo e organico presso i cimiteri  
raccolta domiciliare dei rifiuti di tipo ingombrante, raee e rifiuti vegetali  
raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (rup)

raccolta pile esauste  
raccolta farmaci scaduti  
lavaggio e sanificazione dei contenitori dell'organico  
raccolta dei presidi sanitari alle ud  
tessili sanitari alle case di riposo  
pannolini lavabili  
distributori automatici di sacchetti

## II

### RAPPORTO CON GLI UTENTI

gestione diretta del rapporto con gli utenti  
attività di accertamento  
sportelli  
gestione delle tariffe, della fatturazione e dei pagamenti  
call center  
gestione reclami  
piano integrato di comunicazione, informazione ed educazione allo sviluppo sostenibile;  
carta dei servizi  
customer satisfaction  
promotori ambientali

## III

### STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE

spazzamento manuale e svuotamento dei cestini stradali e dei parchi pubblici  
raccolta delle deiezioni canine  
rifiuti abbandonati  
fototrappole  
squadra di pronto intervento  
spazzamento meccanizzato  
lavaggio strade  
attività di spurgo di condotte fognarie comunali

## IV

### ATTIVITA' AMBIENTALE

gestione delle gare di affidamento delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti;  
gestione dei contratti di smaltimento/recupero dei rifiuti;  
trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento;  
redazione dei registri di carico e scarico/bilanci di massa;  
redazione del MUD.

## V

### CENTRI DI RACCOLTA E DI STOCCAGGI

gestione e manutenzione di dodici Centri di Raccolta:  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ala, via dell'Artigiano;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Avio, via Degasperi;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Besenello, loc. Giere;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Brentonico, loc. Castione;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Folgaria, loc. Elbele;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Isera, loc. Pradaglia/Corsi;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Lavarone, loc. Echebis;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Luserna, loc. Lerch;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Mori, loc. Bazoera;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Villa Lagarina, via Pesenti;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Volano, via ai Lopi;  
Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ronzo Chienis  
la gestione e manutenzione del Centro di Raccolta Zonale (CRZ) di Folgaria, loc. Carpeneda;  
la gestione e manutenzione dell'impianto di stoccaggio in località Lavini.

## VI

### SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Secondo l'Allegato 3 aggiudicato in gara

## **5. FORNITURE AGLI UTENTI E FLOTTA**

1. Forniture agli Utenti. Per tutta la durata della concessione i dispositivi, i mezzi e le attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta (mastelli, cassonetti, ecc.) sono forniti agli utenti direttamente dal Concessionario secondo il Piano di Gestione.

L'importo complessivo delle forniture gratuite per gli utenti, come aggiudicato in gara e pari a ..... (gara), rientra tra gli investimenti obbligatori del Concessionario.

2. Flotta. Il Concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione della gestione del Servizio di Igiene Urbana i mezzi di raccolta e spazzamento idonei e a norma, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), come dichiarati in sede di gara. Il Concessionario è tenuto a disporre e a utilizzare mezzi, con relativa dotazione di attrezzature operative, con prima immatricolazione non posteriore a 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara. Tali mezzi e attrezzature dovranno essere idonei per l'esecuzione di tutte le prestazioni ed essere in regola in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera.

Il Concessionario dovrà utilizzare, preferibilmente, mezzi a ridotto impatto ambientale, fatto salvo comunque l'obbligo di utilizzare, per tutto il periodo di concessione, i mezzi a ridotto impatto ambientale già dichiarati in sede di gara. Saranno considerati a basso impatto ambientale:

- i. i veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL;
- ii. quelli con motorizzazione diesel classificati EURO 6 EV o superiore.

3. Nel periodo transitorio di passaggio al servizio porta a porta di cui al successivo art. 9, comma 3, il Concessionario può usare mezzi alternativi rispetto a quelli promessi in gara purché idonei al tipo di servizio in atto e comunque a ridotto impatto ambientale come dichiarato in gara.

## **6. PERIMETRO TERRITORIALE DI GESTIONE E CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI E DI STOCCAGGIO**

1. Il perimetro territoriale del Servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto a favore di tutti gli utenti dei territori delle seguenti Comunità e dei seguenti Comuni:

### Comunità della Vallagarina

Comuni: Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

### Comunità degli Altipiani Cimbri

Comuni: Folgaria, Lavarone, Luserna.

Comune di Lastebasse (VI), limitatamente ad alcuni contenitori posti in frazione Fiorentini (loc. Albergo Fiorentini, rifugio Coston e colonia estiva).

Comune di Levico Terme, limitatamente ad alcuni contenitori posti in loc. Passo Vezzena (in zona limitrofa alla viabilità di accesso al comune di Luserna).

2. I Centri di raccolta materiali oggetto di concessione sono i seguenti:

- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ala, via dell'Artigiano;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Avio, via Degasperi;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Besenello, loc. Giere;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Brentonico, loc. Castione;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Folgaria, loc. Elbele;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Isera, loc. Pradaglia/Corsi;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Lavarone, loc. Echebis;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Luserna, loc. Lerch;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Mori, loc. Bazoera;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Villa Lagarina, via Pesenti;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Volano, via ai Lopi;
- Centro di Raccolta Materiali (CR) di Ronzo Chienis.

Sono inoltre affidati in concessione:

- il Centro di Raccolta Zonale (CRZ) di Folgaria, loc. Carpeneda.
- l'impianto di stoccaggio in località Lavini.

3. Oltre agli interventi di ristrutturazione dei CR di Avio, Besenello e Folgaria, il Concessionario cura la conduzione e manutenzione dei CR per tutta la durata della concessione, provvedendo altresì al

monitoraggio e al contingentamento degli accessi ai Centri di raccolta con sistemi automatizzati di controllo.

4. Al fine di ridurre al minimo l'inquinamento ambientale generato dalle emissioni dei veicoli che trasportano i rifiuti, con particolare riferimento ai trasporti dai CR agli impianti di trattamento/recupero, il Concessionario deve provvedere per tutta la durata della concessione, alla fornitura e al mantenimento in stato di efficienza, di attrezzature di compattazione dei rifiuti, tipo press container. Al medesimo fine il Concessionario adotta un sistema tracciatura casse e press container che consenta di monitorare la localizzazione delle unità di carico movimentate (casse e press container).

## **7. LAVORI E STRUTTURE COMPLEMENTARI**

1. Qualora, nel corso della Concessione, emerga la necessità di edificare o l'opportunità di ampliare, potenziare o integrare i beni e gli impianti per lo sviluppo delle attività, il Concessionario potrà chiedere di essere a ciò autorizzato, nei modi e nei termini di seguito esposti.

2. Fermo restando la prescrizione che qualunque opera infrastrutturale e/o modifica rilevante ai beni oggetto della Concessione dovrà essere previamente esaminata e approvata con idoneo provvedimento dal Concedente, il Concessionario potrà presentare alla Comunità della Vallagarina, Ente concedente, la proposta di ampliamento o di integrazione, allegando un documento programmatico contenente la descrizione accurata delle attività e delle opere aggiuntive e/o integrative o degli impianti che si ritiene necessario realizzare.

3. La Comunità provvede, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta documentazione, ad esaminare la richiesta, salva la facoltà di avvalersi di termini più ampi (di ulteriori 30 giorni), in ragione della complessità delle opere stesse. L'atto di approvazione diviene parte integrante della Convenzione. Il termine di cui sopra è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e per l'acquisizione di pareri e nulla osta di competenza di enti diversi dalla Comunità.

4. Al fine di consentire l'esecuzione e la gestione delle opere e/o impianti autorizzati, la Comunità della Vallagarina si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le determinazioni necessarie, avviando i relativi procedimenti entro 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta del Concessionario.

5. Per l'esecuzione e la gestione delle nuove strutture o opere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Contratto.

## **8. DURATA ED EFFICACIA**

Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni .....

2. Il Concedente può prorogare la Concessione, oltre che nel caso di riequilibrio del PEF, per proroga tecnica per il tempo strettamente necessario al subentro di altro gestore.

## **9. CORRISPETTIVO E TARIFFE**

1. Il corrispettivo a favore del Concessionario, fatto salvo quanto previsto per la fase transitoria di cui al successivo comma 3, consiste nel diritto di gestire funzionalmente il Servizio di igiene urbana nella Comunità nella Vallagarina, con acquisizione delle tariffe corrispettive puntuali direttamente dagli utenti. Spetta al Concessionario l'acquisizione di ogni altra utilità suscettibile di sfruttamento economico che possa derivare dal Servizio, in particolare l'acquisizione di corrispettivi per servizi diversi da quelli di Igiene Urbana, i c.d. servizi a domanda individuale (art. 4, VI – Allegato 3)

2. La tariffa corrispettiva puntuale e i meccanismi di aggiornamento sono previsti nel PEF dell'offerta aggiudicata in gara, in coerenza con la regolamentazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Durante tutto il periodo di gestione della Concessione, il Concessionario adegua senza ritardo le tariffe corrispettive puntuali e le condizioni di erogazione del servizio agli utenti a quanto previsto da ARERA.

### **3. Disciplina transitoria**

9.3.1 Fino all'adozione dei Regolamenti comunali di ridefinizione delle modalità di calcolo della tariffa, con passaggio dal sistema tributario a quello corrispettivo e con la misurazione puntuale della frazione residuo nel rispetto delle prescrizioni tecniche formulate nel Decreto 20 aprile 2017 del MATTM, il Concessionario dovrà provvedere alle attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia strade, rimanendo in capo alla Comunità della Vallagarina e ai Comuni la gestione della TARI tributo.

9.3.2 Nel periodo transitorio, il corrispettivo del Concessionario è costituito dal Canone forfettario mensile pari a € ..... (aggiudicato in gara), rivalutato annualmente secondo l'inflazione programmata ARERA

9.3.3 Per la corretta e puntuale attivazione della tariffa porta a porta, già in fase transitoria la Comunità della Vallagarina provvederà, presso ciascun Comune servito dal servizio, a far predisporre uniformi procedure di comunicazione al Concessionario relative a:

- utenti aventi diritto;
- utenti che beneficiano di particolari agevolazioni o sostituzioni a carico dell'amministrazione pubblica;
- variazioni anagrafiche mensili.

9.3.4 Nel periodo transitorio, in vista dell'adozione della tariffa corrispettiva puntuale e comunque non oltre il secondo anno dall'avvio dell'attività, il Concessionario provvede a organizzazione sul territorio l'assegnazione agli utenti dei contenitori o dei sistemi di misurazione della frazione "residuo", le segnaletiche e quant'altro necessario per l'attivazione del nuovo servizio.

9.3.5 Il Concessionario provvede altresì all'informazione e alla divulgazione alla popolazione del nuovo servizio porta a porta secondo il Piano di Comunicazione, Informazione ed Educazione.

## **10 FONTI FINANZIARIE E SOCIETÀ DI PROGETTO**

1. Il Concessionario si impegna a reperire il finanziamento per la gestione dei Servizi e per la realizzazione delle opere, con apporto di mezzi propri e comunque attraverso le altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 165 del Codice di contratti pubblici.

2. Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, potrà costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso si procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione con clausole specifiche.

## **SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

### **11. AUTORIZZAZIONI**

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere come recato dall'Allegato 4. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere, come indicate nell'Allegato 5. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

### **12. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

1. Contestualmente alla stipula della presente Convenzione, il Concedente è impegnato a rilasciare e poi a mantenere in capo al Concessionario eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta riguardanti i beni e gli impianti dati in concessione.

2. Nel periodo transitorio, il Concedente corrisponde al Concessionario il canone forfettario mensile pari a € ..... (aggiudicato in gara), rivalutato annualmente secondo l'inflazione programmata ARERA.

3. Il Concedente, Ente territorialmente competente secondo la disciplina ARERA, riconosce il Concessionario quale Gestore sia del servizio sia del rapporto con gli utenti, così come definiti dalla disciplina ARERA.

4. Il Concedente, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione della Convenzione, immette il Concessionario nel possesso dei beni e dei Centri di recupero materiali di cui all'art. 6 della Convenzione, senza oneri per il Concessionario. Il Concedente si impegna ad affidare al Concessionario i beni e i Centri di cui all'art. 6 della Convenzione, liberi da ogni peso e onere, ipoteche, pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, tali da impedirne o limitarne l'uso al quale sono destinati in forza della Convenzione.

5. Il Concedente, nell'esercizio del proprio dovere-potere di vigilanza, si impegna a non interferire nello svolgimento del Servizio oggetto della Concessione, in particolare con riguardo alla gestione del Servizio di Igiene urbana e all'esecuzione dei lavori. Le Parti collaboreranno in buona fede al fine di consentire il corretto svolgimento della suddetta funzione di vigilanza.

6. Salvo eventuali incompatibilità, da accertare di volta in volta, il Concedente si impegna, altresì, a:

a) espletare ed eseguire tutte le attività necessarie e utili al conseguimento dell'oggetto della Convenzione. In particolare, verificata la conformità e la congruità di quanto proposto dal Concessionario, il Concedente, nei limiti della propria competenza, si impegna a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi e a conseguire tutte le autorizzazioni e/o licenze indispensabili sia alla realizzazione delle opere strumentali, sia allo svolgimento dei Servizi;

b) dare corso ai procedimenti amministrativi e assumere gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione della Concessione e al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della stessa, ivi compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rilascio di autorizzazioni e licenze d'uso, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per l'adozione di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla-osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di diversi interessi pubblici. Fermo restando l'obbligo del Concessionario di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, nonché per il regolare avvio ed esecuzione della Concessione, il Concedente si impegna a fornire la massima collaborazione per l'espletamento di detti procedimenti. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti e gli oneri relativi all'adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, necessari per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti necessari all'esercizio del Servizio;

c) assumere i costi relativi alla realizzazione di eventuali varianti od opere aggiuntive ordinate dal medesimo Concedente, e fornire tutti i documenti tecnici in proprio possesso.

7. Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, che il Servizio sia prestato conformemente alle caratteristiche previste dalla Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione.

8. Il Concessionario dovrà prestarsi a visite che gli incaricati designati dal Concedente compiano per l'esercizio dei controlli e che il Concedente può disporre, anche senza preavviso, senza interferire sulle attività di gestione.

8. In particolare, il Concedente verificherà, con cadenza annuale, l'andamento complessivo dell'attività di gestione del Servizio.

9. L'esecuzione della Convenzione sarà oggetto di monitoraggio da parte del Concedente.

A tal fine è facoltà del Concedente procedere al monitoraggio del bilancio della società Concessionaria e il Concessionario presta all'uopo la massima collaborazione.

10. Compete al Concedente:

a) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

b) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

c) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale

Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice dei contratti pubblici, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

### **13. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dei lavori e dei servizi e delle attività connesse.

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere a:

- a) la progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei centri di raccolta dei materiali secondo i termini e le modalità di cui alla Sezione III della presente Convenzione, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione, in conformità alle leggi vigenti, allo studio di fattibilità e agli altri Documenti approvati dal Concedente;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti di cui all'art. 6 che precede secondo il Piano di Gestione;
- c) conduzione tecnica e funzionale dei beni e degli impianti presenti nei complessi aziendali della Convenzione;
- e) costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di legge.

3. Il Concessionario deve acquisire i pareri e nulla osta previsti per legge, salvo i casi in cui siano necessari e/o opportuni l'intervento e/o la collaborazione del Concedente, in particolare per le attività di cui alla Sezione III. A tal fine, il Concessionario si impegna a richiedere alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione sia delle opere strumentali, sia del Servizio, ed eventuali ritardi o inadempimenti saranno imputati a quest'ultimo, nel caso in cui ne sia dimostrata la grave negligenza o la grave imperizia nel promuovere i relativi procedimenti, ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.

4. Il Concessionario, le imprese ad esso collegate, o controllate, e chiunque sia coinvolto nell'esecuzione delle opere strumentali, e nella gestione del Servizio, è tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, nonché all'adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016 e delle prescrizioni di bando, il concessionario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del ...

6. Il Concessionario s'impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi

azione, pretesa, richiesta che possa essere avanzata nei confronti dello stesso a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, nonché per eventuali infortuni sul lavoro.

7. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla Concessione. Nessuna responsabilità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dalla Convenzione potrà essere fatta valere nei confronti del Concessionario da parte di terzi, compresi eventuali altri soggetti che operino presso i beni detenuti in concessione. Restano ferme le responsabilità di natura extracontrattuale del Concessionario verso i terzi e ciò con totale affrancamento del Concedente.

8. Il Concessionario dichiara e garantisce di consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile e di effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.

#### **14. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

- dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

#### **15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **16. FORZA MAGGIORE**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare eccezionalità;
- g) qualsiasi evento improvviso ed impreveduto che comprometta, in modo obiettivo, la regolare esecuzione operativa del servizio.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare.

Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 23 e 27 che seguono. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente periodo:

Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 23 e 27 e si attivano le relative polizze]

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

## **SEZIONE III - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

### **17. CENTRI DI RACCOLTA DEI MATERIALI - CONSEGNA DELLE AREE**

1. I Centri di raccolta dei materiali sui quali il Concessionario effettua i lavori di ristrutturazione sono ubicati nei seguenti Comuni: Avio, Besenello e Folgaria.
2. Per ciascuno dei tre Centri di raccolta dei materiali, il Concedente (anche su delega del rispettivo Comune) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione, immette il Concessionario nel possesso dell'area destinata all'intervento mediante regolare sottoscrizione del verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra Concedente e Concessionario.
3. L'area è indicata nelle planimetrie di progetto contenute nel progetto di fattibilità e nei Documenti allegati alla presente Convenzione. In detti Documenti sono, altresì, indicate ulteriori aree messe temporaneamente a disposizione del Concessionario per l'effettuazione dei lavori.
4. Le aree interessate ai progetti devono essere già integralmente destinate e autorizzate dai Comuni serviti, sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, ecc., sia alla progettazione che ai lavori di ristrutturazione previsti nella presente Convenzione. Dette aree dovranno essere altresì libere da pesi, oneri ipoteche, pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, o altri impedimenti che possano limitare o ritardare l'esecuzione dei lavori previsti in Convenzione.

## **18. PROGETTAZIONE DELLE OPERE**

1. I progetti dei lavori di ristrutturazione dei Centri di raccolta dei materiali devono essere redatti dal Concessionario in base alle disposizioni di legge nazionale e alla normativa provinciale, oltre che in conformità ai Documenti e agli atti di gara.
2. I progetti devono essere redatti, come risultanti in sede di gara, in ossequio alle seguenti tempistiche:
  - Progetto definitivo: entro ..... giorni, naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della Convenzione;
  - Progetto esecutivo, Piano della sicurezza e fascicolo informativo: entro ..... giorni, naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo;
3. Il Concedente potrà impartire disposizioni per la progettazione tali da non alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative ed economico-gestionali essenziali così come risultanti e definite nel progetto di fattibilità e nei documenti allegati all'offerta aggiudicata in gara.
4. I progetti devono essere predisposti nel pieno rispetto di tutte le normative del settore, anche sopravvenute. I progetti devono essere completi degli elaborati previsti dalla vigente normativa nazionale e provinciale, accompagnati dal rispettivo rapporto di verifica e corredati da tutti gli assenti, autorizzazioni, visti, nulla osta di competenza di ogni altro organo, ente od autorità amministrativa. I progetti devono essere validati e approvati dal rispettivo Comune e per esso dal Concedente, in conformità alle vigenti disposizioni in tema di semplificazione amministrativa, entro il termine di novanta giorni.
5. **Penali** La penale per ogni giorno di ritardo sulla presentazione della progettazione è pari a € 100,00 (cento). Importo massimo annuo di penale: € 10.000,00 (diecimila).

## **19. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. I lavori dovranno essere eseguiti e terminati entro ..... (gara) dalla data del provvedimento di validazione e approvazione del Concedente e del Comune, salve le ipotesi di sospensione o proroga.
2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità ai progetti esecutivi approvati dal Concedente e dal Comune e alle eventuali relative varianti, alla Convenzione e alle sue parti integranti e allegati, come individuati all'art. 1 della stessa.
3. Il Concessionario dovrà verificare che i soggetti che a qualunque titolo eseguono lavori siano imprese a ciò qualificate ai sensi delle norme applicabili. Al riguardo, si impegna a trasmettere al Concedente copia della documentazione in ordine al possesso della qualificazione di legge e in ordine ai requisiti soggettivi di ordine morale, professionale ed antimafia degli esecutori.
4. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a far osservare a tutti i soggetti che provvedano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. **Penali.** La penale per ogni giorno di ritardo rispetto alla durata dei lavori è pari a € 100,00 (cento). Importo massimo annuo di penale: € 20.000,00 (ventimila).

## **20. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE**

In ossequio agli obblighi generali discendenti dall'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, comunque, della disciplina vigente, il Concedente provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute, durante la realizzazione dei lavori, sostenendone i relativi oneri. Ai coordinatori devono essere garantite, da parte del Concessionario, la necessaria autonomia e le risorse per lo svolgimento dell'incarico.

## **21. DIREZIONE LAVORI**

1. I lavori sono eseguiti sotto la direzione del Direttore dei lavori, nominato dal Concedente. Il Concessionario ne sosterrà i relativi oneri.

## **22. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. In corso di esecuzione il Concessionario si obbliga a realizzare eventuali modifiche progettuali richieste dal Concedente ove le varianti presentano le seguenti caratteristiche:

- varianti in corso d'opera, resesi necessarie a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, o regolamentari, con oneri a carico del Concedente;
- modifiche, e/o integrazioni di dettaglio, che non comportino un incremento dei costi e della tempistica, purché comunicati al Concessionario con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, rispetto alla lavorazione da eseguire, fatto salvo diverso accordo tra le Parti.

2. Tutte le altre varianti in corso d'opera, nonché le modifiche di dettaglio o integrazioni migliorative diverse da quelle di cui sopra, possono essere richieste dal Concedente, ma gli oneri per la progettazione e realizzazione sono a carico dello stesso Concedente e le modalità e i tempi di realizzazione devono essere concordati con il Concessionario in rapporto alla natura ed entità della variante stessa, e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le Parti riconoscono ed accettano il principio secondo il quale le varianti sono sostenute, sotto il profilo economico, dalla parte richiedente ovvero dalla parte a carico della quale sono imputabili.

4. Le condizioni delle varianti e le conseguenti modifiche alla Concessione saranno concordate fra Concedente e Concessionario nel rispetto della disciplina vigente. In relazione alla consistenza delle varianti, le Parti concordano il nuovo termine per la conclusione dei lavori.

## **23. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE**

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

- i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- iii) ritrovamenti archeologici;
- iv) sorprese geologiche;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 16.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro

eseguibili.

4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 31.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

## **24. COLLAUDO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI**

1. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere e degli impianti avviene secondo quanto previsto dalla vigente disciplina provinciale.

2. La commissione di collaudo nominata dal Concedente deve completare le operazioni, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Le spese di collaudo sono a carico del Concessionario.

## **SEZIONE IV - DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE**

### **25. CONSEGNA DEI BENI E AVVIO DEL SERVIZIO**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario è immesso nel possesso dei beni e dei Centri oggetto di contratto. Della consegna dei beni immobili, delle attrezzature, degli impianti e delle relative pertinenze, è redatto verbale di accertamento e consegna in contraddittorio tra le Parti. Detto verbale dovrà contenere la descrizione della consistenza e dello stato manutentivo dei beni, la lettura dei consumi dei contratti di utenza nei quali subentra il Concessionario, ecc..

2. Per ciascuno dei Centri di raccolta dei materiali oggetto dei lavori di ristrutturazione, ultimati i lavori e dopo il collaudo, avrà inizio la gestione. Durante l'esecuzione dei lavori gli utenti possono accedere ai CR più vicini, previa autorizzazione da parte del Concedente e/o degli Enti locali per attribuire

valenza sovracomunale al centro di raccolta.

3. La disciplina di gestione del Servizio di Igiene Urbana è esposta nella Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione aggiudicata in gara.

4. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere, per tutta la durata della Concessione, all'ottenimento di tutti i visti, nullaosta, certificazioni, di ogni atto d'assenso, comunque denominato, e di quant'altro si rendesse necessario nel corso del Servizio, al fine di garantirne la continuità e, quindi, il corretto adempimento della Convenzione. Il Concessionario si impegna, altresì, a far osservare a tutti i propri dipendenti e, comunque, agli operatori coinvolti nell'attività di gestione la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione degli immobili, impianti, attrezzature, macchinari e dotazioni.

## **26. MANUTENZIONI**

1. Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate delle opere oggetto del Contratto con le modalità e i tempi previsti nel Piano delle Manutenzioni aggiudicato di gara, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le opere al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso

2. E' a carico del Concessionario la conduzione tecnica e funzionale degli impianti oggetto del Contratto. Sono a carico del Concessionario gli obblighi di custodia e sorveglianza sul complesso dei beni e degli impianti affidati alla sua disponibilità e delle relative aree di pertinenza.

3. Il Concedente ha la facoltà di verificare periodicamente, in contraddittorio con il Concessionario, la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione.

## **27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'art. 16 che precede.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della

fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda il mese (1 mese), comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 31.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, comma 6, id est:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere, che si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

## **28. PENALI**

1. Il Concessionario deve rispettare le prescrizioni del cronoprogramma relativo alle attività di progettazione e di costruzione delle opere, nonché le condizioni di erogazione del Servizio previste nella Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione che qui s'intende integralmente trascritta.

2. Le irregolarità e le inadempienze possono derivare:

a) dal mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'Allegato 6, con connesse penali puntuali;

b) dal mancato rispetto dei KPI recati nell'offerta aggiudicata in gara (Allegato 7), con connesse penali percentuali di cui al successivo comma 9.

3. Le inadempienze possono riferirsi anche al mancato rispetto degli altri obblighi derivanti dalla Concessione, ovvero al mancato svolgimento delle attività previste, al ritardo nella loro esecuzione.

4. Per mancato svolgimento delle attività, o ritardo nella loro esecuzione, si intendono quegli eventi non giustificati e non sanati con sospensioni, o proroghe, accordate dal Concedente ed imputabili esclusivamente al Concessionario o da esso provocate.

5. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate che possano dar luogo all'applicazione delle penali sono contestate dal Concedente al Concessionario tramite comunicazione trasmessa con PEC entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla conoscenza dell'evento. Il Concedente decade dal diritto alla irrogazione della penale ove la contestazione non sia comunicata entro i 60 (sessanta)

giorni e in ogni caso entro un anno dall'accadimento dell'evento

6. Il Concessionario deve comunicare al Concedente le proprie deduzioni, con PEC, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali previste in Convenzione.

7. Il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'Allegato 6 dà luogo alla comminazione di penali puntuali. L'importo massimo annuale per le penali puntuali è stabilito nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila).

8. **KPI.** In particolare per l'attività di gestione, l'Allegato B2-KPI, facente parte integrante della presente Convenzione, reca in dettaglio gli obiettivi annuali specifici per ciascuna delle attività di gestione. I criteri di calcolo delle penali sono dettagliati nell'allegato B2-KPI e penali con l'applicazione delle percentuali previste sull'importo del corrispettivo complessivo annuale.

9. Le **penali KPI** sono riferite al singolo anno di gestione e non si assommano di anno in anno. Ove nel corso della Concessione le penali annuali raggiungano per tre anni consecutivi l'importo netto del 4% del valore annuale della Concessione, il Concedente può risolvere la Convenzione secondo la disciplina recata dall'art. 34 che segue.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI**

Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti è il Concessionario che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi nel rispetto del Regolamento CE 27/04/2016, n. 2016/679/UE – regolamento generale sulla protezione dei dati e ss.ii.mm.; il Concessionario impartisce le istruzioni ai responsabili del trattamento.

## **SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### **30. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse, id est la durata della concessione, l'attivazione di una unica tariffa corrispettiva puntuale d'ambito territoriale a partire dal terzo anno di concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a [•];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•].

### **31. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 30 che precede rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui gli articoli 23 e 27, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 16;
- e) il Concedente apporta variazioni ai presupposti e condizioni di base del PEF;

- f) il Concedente introduce varianti alle erigende opere;
- g) intervengono norme legislative e/o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, tra i quali gli interventi dell'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA** (d'ora innanzi "ARERA") ove stabilisce nuove tariffe o nuovi meccanismi o condizioni;
- h) altri eventi non imputabili al Concessionario che determinano una modifica del valore del TIR di progetto sotto il costo medio ponderato del capitale (così detto WACC) evidenziato nell'offerta aggiudicataria o oltre il WACC maggiorato di 2 punti percentuali.
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente al Concedente le informazioni necessarie a verificare la permanenza delle condizioni di equilibrio della Concessione. A tal fine il Concessionario redige report relativo all'andamento delle condizioni di equilibrio e lo trasmette al Concedente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel report sono indicati i valori annuali che compongono gli indicatori dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 30 e i relativi risultati finali, nonché ogni altra circostanza eventualmente incidente sull'equilibrio economico-finanziario.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
  - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
  - c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
  - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
- Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l'utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 38. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 38, comma 2.
7. Le Parti prendono atto e concordano che i c.d. "piani economici finanziari" previsti dalla disciplina ARERA di cui alla deliberazione numero 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii., non coincidono né si sostituiscono, nemmeno in parte, con il Piano Economico Finanziario posto a base della presente Concessione in finanza di progetto.

## **SEZIONE VI – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

## **32. GARANZIE**

1. Per ciascuno dei tre interventi relativi ai lavori di cui alla Sezione III, il Concessionario costituisce garanzia definitiva per la progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'importo pari al 10% (eventualmente ridotto in presenza delle certificazioni previste dalle norme vigenti) del valore dei lavori di ciascun CR. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori previsti dalla convenzione e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo.

2. A garanzia della corretta esecuzione della gestione del Servizio di Igiene Urbana e degli altri obblighi assunti con la Convenzione, il Concessionario costituisce garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento), ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo contrattuale, costituito dal fatturato previsto nel PEF aggiudicato in gara. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto in relazione agli anni di gestione secondo legge (103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016), nonché eventualmente in presenza delle certificazioni previste dalle norme vigenti. La garanzia definitiva è prestata con l'obbligo per il Concessionario di provvedere, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 34, al mantenimento e/o rinnovo della medesima o alla prestazione di nuova garanzia.

3. Le garanzie definitive di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere emesse tramite le Schede tecniche allegate al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnate da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto;

b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli Schemi tipo del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Concedente, non possono in ogni caso essere opposte al medesimo.

4. Ai sensi di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Concessionario è altresì tenuto a presentare al Concedente, prima della stipulazione della presente Convenzione e con decorrenza dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

5. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la ricostituzione delle garanzie previste ai commi precedenti del presente articolo in caso di loro escussione totale o parziale.

## **33. POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario deve stipulare le seguenti polizze assicurative:

- ex art. 103, comma 7, D.LGS n. 50/2016, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle opere e degli impianti, anche preesistenti (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario - quale risultante dai progetti approvati - mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (euro cinque milioni). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle opere;

- Dalla data di collaudo delle opere e degli impianti, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione del servizio e che siano riconducibili

alle attività da esso svolte in relazione al progetto. Il massimale di tale polizza deve essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata, con un minimo di € 500.000 (euro cinquecentomila) ed un massimo di € 5.000.000 (euro cinque milioni).

2. Fatte salve le previsioni di legge in tema di svincolo, riduzione, ecc., eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze di cui al comma 6 del presente articolo, restano a totale carico del Concessionario, il quale deve consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

In caso di ritardo, o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Tutte le suddette polizze devono contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

3. Le polizze previste dal presente articolo devono indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti strumentali e funzionali al servizio oggetto della Concessione. L'assicuratore deve impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo PEC al Concedente, il quale può sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

In ogni caso deve essere garantita dal Concessionario la continuità di tutte le coperture assicurative previste *ex lege* in vigenza della Convenzione.

4. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione e la continuità delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione è volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

## **SEZIONE VII - VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, il Concedente può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale nelle ipotesi di: ritardo nella progettazione (art. 18); ritardo nell'esecuzione (art. 19); mancato rispetto dei livelli minimi di servizio (art. 28.7) e penali KPI (art. 28.9);
- b) gravi vizi o difformità delle opere relative ai centri di raccolta tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei Servizi;
- c) perimento totale o parziale dei centri di raccolta ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione;
- c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 32 e 33;
- d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, e fiscali;
- f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- g) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate, per i **lavori**,

sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. In ogni caso di risoluzione della Convenzione, rispetto agli **importi relativi alla gestione**, al Concessionario spetta un importo pari a:

a. il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;

b. il valore delle prestazioni gestionali eventualmente rese, incassando i ricavi da esse derivanti;

c. sia in corso di esecuzione che dopo l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dei Centri Raccolta materiali, al Concessionario spetta il rimborso delle spese sostenute, a titolo esemplificativo, la restituzione delle fidejussioni, oneri per direzione lavori, ecc.

5. Le somme di cui al precedente comma del presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

6. Le Parti si impegnano a procedere, preliminarmente, ad un tentativo di conciliazione inteso a quantificare i predetti importi, in sede non contenziosa.

7. Come previsto dall'art. 176, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli enti finanziatori del Concessionario hanno diritto di indicare un operatore economico che subentri nella Concessione.

### **35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice medesimo;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-

bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica il precedente articolo 34. commi 3 e 4.

### **36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a dodici mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario.

In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dell'Opera/e realizzata/e conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera/e non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata,;

b) il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;

c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

d) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico per gli anni residui di gestione, oltre al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

### **37. REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di post elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 36, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art.36, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice medesimo.

### **38. RECESSO**

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'art. 31, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b) il valore al netto degli ammortamenti dei dispositivi, mezzi e attrezzature necessari agli utenti per la raccolta porta a porta di cui all'art. 5 comma 1 e degli altri beni acquistati dal Concessionario e devoluti al Concedente;
  - c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro trenta (30) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera/e abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera/e alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera/e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

### **39. SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti alla Convenzione sono a carico del Concessionario.

### **40. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Rovereto.

**ALLEGATI:**

Allegato 1 - Documenti Contrattuali

- Progetto di fattibilità
- Relazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione (capitolato parte tecnica)
- Progetto di fattibilità delle Opere (CR)
- Piano Economico-Finanziario asseverato

Allegato 2 - Definizioni

Allegato 3 – Servizi a domanda individuale

Allegato 4 – Autorizzazioni in capo al Concedente (da definire in gara)

Allegato 5 – Autorizzazioni in capo al Concessionario (da definire in gara)

Allegato 6 – Penali puntuali per mancato rispetto livelli servizio minimo

Allegato 7 – KPI